

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 62/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente Ma. Ma., medico con specializzazione in cardiologia, proponeva ricorso in data 28.11.2008 avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla sua istanza di rimborso della somma di euro 26.318,47 - oltre interessi - versata per l'IRAP relativa agli anni 2004 - 2005 e 2006. A sostegno del ricorso il contribuente assumeva che la sua attività di lavoro professionale non produceva reddito assoggettabile all'IRAP per la mancanza di una "autonoma organizzazione" evidenziando di aver svolto l'attività professionale all'interno di strutture sanitarie private convenzionate a loro volta autonomamente soggette all'IRAP. L'Ufficio si costituiva in giudizio assumendo la legittimità del tributo in quanto non in contrasto con alcun principio costituzionale ed evidenziando il portato della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21.5.2001. Sottolineava altresì l'Ufficio come emergesse dalla stessa dichiarazione dei redditi (compensi a dipendenti ed a terzi per somme significative) la esistenza di una autonoma organizzazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza del 21.3.2011 respingeva il ricorso osservando che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/2001 si era già espressa relativamente alla legittimità costituzionale dell'IRAP ritenendo possibile l'esclusione per i professionisti privi di organizzazione, ma che nel caso di specie "dalla documentazione prodotta dal ricorrente si desume che lo stesso svolge attività di medico con specializzazione in cardiologia con disponibilità di collaboratori personali e con organizzazione di mezzi significativa nella produzione del reddito".

Avverso detta sentenza presentava appello il contribuente Ma. ribadendo le sue argomentazioni e sottolineando come i dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi allegate non possano far ritenere l'organizzazione prevalente ovvero significativa. Si costituiva con controdeduzioni L'agenzia delle Entrate ribadendo quanto sostenuto in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.

La trattazione della causa all'udienza del 4.4.2012 avveniva in pubblica udienza. L'appello risulta fondato e la sentenza impugnata deve conseguentemente essere riformata.

In realtà dall'esame della documentazione prodotta dal contribuente emerge, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, che l'organizzazione di cui si avvale il Ma. è quella delle strutture sanitarie private convenzionate. Invero il professionista non ha uno studio quanto a macchinari e strumentazioni in quanto ha sempre utilizzato i dispositivi diagnostici e di terapia all'interno delle cliniche. I compensi a terzi sono quelli relativi all'utilizzo solo occasionalmente di personale infermieristico non avendo egli mai avuto né dipendenti né collaboratori continuativi.

L'incertezza giurisprudenziale ancora esistente giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, accoglie dell'appello proposto da Massimo MANTICA e per l'effetto condanna l'Amministrazione al rimborso della somma di euro 26.318,47 oltre interessi di legge.

Spese di lite compensate.